

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001559/2013 - 13-02-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Lasagne surgelate contenenti carne di cavallo: normativa sull'etichettatura, tutela dei consumatori e lotta all'*Italian sounding*

I test condotti dall'Autorità per la sicurezza alimentare britannica (FSA) hanno messo in evidenza che molti prodotti surgelati venduti come "Lasagne alla bolognese" e commercializzati in Inghilterra da una nota multinazionale del settore, anziché usare carne di manzo, impiegano carne di cavallo in percentuali variabili fra il 60% e il 100% senza darne segnalazione alcuna nella loro etichetta. Le indagini effettuate successivamente per rintracciare la provenienza dei prodotti hanno seguito una fitta rete di scambi che, toccando Cipro e la Francia, hanno infine condotto in Romania.

La Commissione:

1. è a conoscenza dei fatti sopra descritti?
2. Come vuole agire per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori europei?
3. Considerando che attualmente la normativa europea prevede l'obbligatorietà dell'etichettatura d'origine solo per le carni bovine, non ritiene urgente la predisposizione di una legislazione più trasparente in materia di etichettatura della carne, che permetta ai consumatori di conoscere da dove proviene e cosa contiene quello che stanno acquistando?
4. Preso atto che, anche in quest'occasione, il cittadino veniva invogliato all'acquisto attraverso il fenomeno dell'*Italian sounding*, giacché sulla confezione dei prodotti si trovava la denominazione "Lasagne alla bolognese" (chiaro richiamo a prodotti tipicamente italiani confezionati con carne di manzo, ma che con la ricetta tradizionale, la qualità, la sicurezza di questo prodotto non avevano nulla a che fare), non ritiene urgente tutelare le eccellenze agroalimentari italiane, nel mercato interno e nei mercati extra-UE, laddove i cittadini sono costantemente frodati a causa della mancanza di una normativa chiara capace di tutelare i prodotti del nostro Paese, proprio come è avvenuto in questo caso?

IT
E-001559/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(2.4.2013)

La Commissione è a conoscenza di questi fatti. A tutt'oggi la questione rimane un caso di etichettatura fraudolenta e non comporta un problema di sicurezza. In forza della normativa vigente¹, l'etichettatura degli alimenti non deve trarre in inganno i consumatori e deve indicare tutti gli ingredienti. Le etichette degli alimenti contenenti carne devono anche indicare le specie animali.

La Commissione si è attivata sia a livello politico che tecnico per coordinare le indagini in corso. Essa ha adottato una raccomandazione relativa a un piano coordinato di controllo² con cui sollecita controlli su scala unionale degli alimenti commercializzati in quanto contenenti carni bovine per individuare le etichettature fraudolente nonché controlli sulle carni equine destinate al consumo umano al fine di individuare la presenza di fenilbutazone, un medicinale veterinario il cui uso è consentito esclusivamente negli animali non destinati alla produzione alimentare. Una sintesi di tutte le risultanze sarà disponibile entro l'aprile 2013.

Il ricorso a un'etichettatura d'origine obbligatoria non è uno strumento atto a prevenire l'etichettatura fraudolenta. La frode in oggetto avrebbe potuto verificarsi anche se fosse stato in atto un sistema obbligatorio di etichettatura d'origine.

L'indicazione d'origine degli alimenti è prescritta qualora la sua omissione possa trarre in inganno il consumatore³, ad esempio a motivo di elementi apposti sull'etichetta (simboli, bandiere) che facciano pensare a un'origine falsa. Il regolamento (UE) n. 1169/2011⁴ introduce un'etichettatura d'origine obbligatoria per le carni non trasformate di ovini, caprini, pollame e suini e fa obbligo alla Commissione di presentare una relazione sull'etichettatura d'origine obbligatoria per gli ingredienti carnei. Tale relazione dovrebbe essere disponibile entro l'autunno 2013. Il regolamento stabilisce inoltre le regole per evitare che i consumatori vengano tratti in inganno: laddove l'origine indicata di un alimento e l'origine dei suoi ingredienti primari non coincidano, quest'ultima deve essere indicata.

I produttori possono invocare la protezione degli alimenti tipici italiani ricorrendo a designazioni d'origine, indicazioni geografiche o indicazioni di specialità tradizionali in forza del regolamento (UE) n. 1151/2012⁵. Non è pervenuta nessuna domanda relativa alle "lasagne alla bolognese".

¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

² 2013/99/UE: raccomandazione della Commissione, del 19 febbraio 2013, relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari, GU L 48 del 21.2.2013, pag. 28.

³ Direttiva 2000/13/CE.

⁴ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁵ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari, GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.